

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 SETTEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1059
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2889);	
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);	
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);	
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);	
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651)	1060
PRESIDENTE	1060, 1061, 1063, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
RUSSO SALVATORE.	1061

	PAG.
CODIGNOLA	1061, 1063, 1066, 1067
PITZALIS, <i>Relatore</i> 1061, 1065, 1067, 1071, 1072	
LEONE RAFFAELE	1062, 1068
SCIORILLI BORRELLI	1063, 1068
CERRETI ALFONSO	1063, 1069
BADINI CONFALONJERI.	1063, 1064, 1065, 1067, 1068
BALDELLI	1064
CAIAZZA	1064, 1065
ORLANDI	1065
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1065
BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i>	1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
MARANGONE	1070

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati De Lauro Matera Anna e Rampa sono rispettivamente sostituiti dai deputati Alborello e Anzilotti.

È in congedo il deputato Savio Emanuela.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2889); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti (393); Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici, e delle proposte di legge di iniziativa: del deputato Ermini, concernente l'ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche; dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino, Servello, concernente norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto; dei deputati Marangone e Macrelli, contenente norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti; e dei deputati Romanato, Cerreti Alfonso, Marengi, Gagliardi, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Elkan, Pitzalis, contenente norme per la modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi.

Nella seduta precedente abbiamo approvato l'articolo 2 del disegno di legge n. 2889. Passiamo al successivo di cui do lettura:

ART. 3.

(Centri didattici nazionali).

« La vigilanza sulla conformità alla legge degli atti e delle attività dei Centri didattici

e il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali, dai presidenti delle Consulte e dai direttori dei Centri didattici nazionali.

Per il suo funzionamento il Comitato è coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati anche compiti generali di studio, nonché da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Il capo della Segreteria, che dirige anche l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo, è scelto dal Comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, e fa parte del Comitato stesso ».

Vi sono vari emendamenti.

Propongono di sopprimerlo i deputati Seroni, Natta e Roffi; Codignola; Badini Confalonieri. Quest'ultimo propone in subordine di sostituirlo con il testo seguente:

« La vigilanza sulla conformità alla legge degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali ed il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali.

Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di una Segreteria, cui sono affidati anche compiti generali di studio nonché il compito del coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Il capo della Segreteria è scelto dal Comitato tra gli Ispettori generali del Ministero e fa parte del Comitato stesso ».

Il relatore Pitzalis propone dal suo canto il seguente testo:

« Il Comitato di cui all'articolo 15 della legge 30 novembre 1942, n. 1545, è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto dai direttori generali e capi dei servizi autonomi del Ministero, di sei ispettori centrali, di sei provveditori agli studi, di tre studiosi di problemi didattici e scolastici designati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione e di tre rappresentanti dei Centri didattici scelti dal Ministro.

Al predetto Comitato, oltre ai compiti previsti al richiamato articolo 15 spetta anche il coordinamento dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola primaria e secondaria organizzati ed attuati dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

Per il suo funzionamento il Comitato è coadiuvato da un Ufficio di segreteria diretto da un Ispettore generale amministrativo che fa parte del Comitato di cui ai precedenti commi ».

Infine i deputati Leone Raffaele e Baldelli propongono all'articolo gli emendamenti seguenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente: »

« La vigilanza sulla conformità alla legge degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro. »

Il Comitato è nominato dal Ministro ed è composto da tre membri del Consiglio superiore, da tutti i direttori generali, da cinque presidenti o direttori di Centri, da quattro ispettori centrali e da cinque membri (due professori universitari e tre membri) appartenenti ai ruoli delle scuole dipendenti dal Ministero.

Alle sedute destinate al coordinamento delle attività il Comitato è integrato con (ovvero: vengono chiamati a parteciparvi) (ovvero: vengono chiamati a far parte del Comitato) tutti i presidenti e direttori dei Centri ».

« Al terzo comma sostituire le parole: e fa parte del Comitato stesso, o con le parole: Esso interviene alle sedute del Comitato, per la redazione dei verbali e per fornire informazioni e documenti ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Salvatore. Ne ha facoltà.

RUSSO SALVATORE. Riguardo a questi centri didattici, mi preme far rilevare che furono creati dal fascismo per farne un centro di influenza ideologica sulla formazione dei professori. Durante il Governo Badoglio furono soppressi e poi ripristinati, mi pare, dal ministro Gonella....

PRESIDENTE. Onorevole Russo, credo sia difficile pensare che il Ministro Gonella li abbia ripristinati con le stesse intenzioni che ebbe il regime che li creò. Nella nuova concezione questi centri sono rivolti esclusivamente ad attività didattiche ed ora si vuole meglio disciplinarne il controllo, onde evitare che esso venga esercitato da coloro che debbono essere controllati.

RUSSO SALVATORE. Noi riteniamo che per la formazione, l'aggiornamento del personale insegnante, non sia assolutamente necessaria la presenza di questi centri didattici.

Pertanto siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo tre.

CODIGNOLA. Ritengo anch'io che questo articolo vada soppresso. Il problema sollevato dal collega Russo è di una certa importanza e io aggiungerei che questo articolo si allontana dal carattere precipuo di questo provvedimento, che potrebbe essere messo in pericolo dall'approvazione di questo articolo.

Il problema dell'aggiornamento e della formazione degli insegnanti non può essere risolto in modo superficiale e incidentale come vuole questo articolo.

Evidentemente i colleghi che hanno proposto articoli sostitutivi hanno tenuto conto della preoccupazione, che nasce appunto da questo articolo, che i controllati diventino controllori di se stessi.

D'altra parte, se ben ricordo, l'allora Ministro Medici, promise che sarebbero stati eliminati questi centri didattici, non solo, ma che un apposito provvedimento sarebbe venuto per risolvere il problema generale della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, che è un problema di fondo per la nostra scuola.

Noi chiediamo, quindi, la soppressione di questo articolo, in attesa che si voglia provvedere in merito a questi centri didattici.

PITZALIS, Relatore Sui centri didattici ebbi occasione di occuparmi ampiamente in sede di relazione al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1960-1961. Ebbi a rilevare in quella occasione che i centri didattici hanno una funzione importante ed essenziale nella vita della scuola, ma che necessitano di un riordinamento affinché i fini cui sono preposti vengano raggiunti effettivamente.

Ho espresso altre volte l'avviso che i centri didattici debbano essere potenziati, resi efficienti. Questo articolo 3, inserito nel testo governativo all'ultimo momento, non può certamente risolvere tutti i problemi riguardanti il funzionamento dei centri didattici. L'articolo, così come è concepito, lascia perplessi per quanto concerne appunto le questioni di ordine generale. Io penso che i centri didattici debbano essere organi di collaborazione degli organi centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Per questi motivi io ho presentato un emendamento che, a mio avviso, modifica opportunamente il testo dell'articolo in discussione.

Per quanto riguarda gli emendamenti soppressivi degli onorevoli colleghi, sostenendo

io il mio emendamento sostitutivo, è evidente che non posso che esprimere parere contrario alla soppressione dell'articolo stesso, salvo diverso avviso della Commissione.

LEONE RAFFAELE. Le osservazioni dei colleghi che suggeriscono la soppressione dell'articolo 3 sono di due ordini: uno, riflettente la struttura del disegno di legge che stiamo esaminando, l'altro, invece, attinente alla essenza di questi centri didattici.

Per quanto riguarda il primo ordine di idee io faccio questa semplice osservazione: il titolo del disegno di legge è il seguente: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici ». Credo che ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 novembre 1942, n. 1545, nessuno possa contestare che i centri didattici sono collegati al Ministero della pubblica istruzione; anzi, è proprio competenza specifica del Ministero creare i centri didattici, farli funzionare, vigilare sugli stessi. Infatti, l'articolo 15 della legge da me citata suona come segue: « Ciascun centro didattico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, ogni attività dei centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero ».

Mi pare che giustamente ci siano state delle preoccupazioni a inserire in questo disegno di legge anche l'argomento riguardante i centri didattici, perché sono uffici, sono strumenti di estrema utilità proprio per il Ministero della pubblica istruzione. D'altra parte, lo stesso articolo 15 della legge del 1942 non solo suggerisce questo dovere di riorganizzare i centri didattici, ma di porli definitivamente sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione, perché ne segua lo sviluppo, ne controlli l'attività e ne indirizzi i risultati ai fini generali della nazione.

Credevo, pertanto, che la prima obiezione sollevata dai nostri colleghi della non utilità di inserire l'argomento dei centri didattici nel disegno di legge in discussione non sia fondata.

Se si vuole parlare di opportunità di impostare in modo nuovo questi centri didattici, allora entriamo nel merito. Devo ricordare che l'idea dei centri didattici nacque molto prima del 1925, quando, cioè, sotto il pungolo, lo stimolo dei pedagogisti italiani, e specialmente del professor Calò dell'Università di Firenze, sorse la mostra didattica di Firenze.

Credevo che l'onorevole Russo non voglia disconoscere il valore scientifico del professor Calò, né penso che voglia dire che sia di parte

nostra e che i centri didattici siano in funzione politica. Citare i tempi serve anche a qualcosa. Tutti conoscono la vita del professor Calò e certe persecuzioni da lui subite. L'onorevole Codignola, che lo conosce, deve ricordare alcuni episodi. Io ricordo soltanto ai colleghi che già nel 1925 la famosa mostra didattica di Firenze suscitò tali consensi, che subito dopo si creò un museo didattico nazionale con sede a Firenze e sotto la direzione dello stesso professor Calò. Affinché il materiale raccolto, che era utile per tutte le nazioni e poneva l'Italia per la prima volta sul piano dell'indagine dei problemi pedagogici e didattici alla pari con le altre nazioni, non andasse disperso, fu emanato il regio decreto 11 ottobre 1929 che eresse in ente morale lo stesso museo. Successivamente tale museo diventò museo nazionale della scuola ed ebbe i suoi benefici effetti e i suoi sviluppi particolari. Nel 1941 il Ministro dell'epoca, Bottai, trasformò quel museo in un centro didattico con regio decreto 19 luglio 1941. Successivamente cominciarono a svilupparsi altri centri, come quello di Padova, che nacque nello stesso anno, ma non fu riconosciuto dallo Stato. Gli studiosi, ottenuto il consenso, lo promossero a sede scientifica in tutta l'Italia e in tutta l'Europa.

In seguito, quando si parlò della riforma della scuola, venne proposto il disegno di legge n. 2100, che disciplinava questi centri didattici, ma il provvedimento non riuscì a perfezionare il suo iter legislativo. Ciò non significa che i centri didattici, creati e moltiplicati sulla base della legge del 1942, diventati, mi pare, ben dieci, non abbiano avuto una loro funzione e una loro validità. Credo che nessuno possa mettere in discussione ciò, anche perché avremmo voluto conoscere dagli oppositori dei centri didattici, sul piano di un discorso non politico, quale ente e quale ufficio del Ministero abbia avuto la possibilità di proporre indagini, di sollecitare aggiornamenti di insegnanti, di parlare di problemi didattici in Italia, al di fuori dei centri didattici nazionali.

L'articolo 15 della legge del 1942 prevedeva appunto la regolamentazione del comitato centrale che presiede a questi centri didattici.

Oggi ci si presenta l'occasione di aggiornare questa regolamentazione e questo non dovrebbe suscitare scandali tanto più che con questa norma si limiterebbe la totale autonomia di questi centri didattici, che sarebbero sottoposti all'azione di vigilanza e di controllo del Ministero della pubblica istruzione.

Scendendo sul piano tecnico dell'articolazione e della strutturazione dell'articolo 3, io riconosco, come del resto ha fatto l'onorevole Baldelli, la non validità dell'attuale impostazione del testo. Perché effettivamente, in tal modo, i controllati diventano controllori di se stessi. Ecco perché noi abbiamo presentato un emendamento che riporta il controllo al Ministero della pubblica istruzione.

Per questi motivi io chiedo alla Commissione di approvare il nostro emendamento e ai colleghi, che vogliono *sic et simpliciter* la soppressione dell'articolo, di rivedere la loro posizione perché ritengo che il testo sostitutivo che proponiamo faccia bene non soltanto ai centri didattici ma all'intera scuola italiana.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei replicare ad alcune osservazioni del collega Leone. Mi sembra che l'onorevole Leone abbia trascurato, nella sua esposizione, tutta una letteratura di precedenti fondamentali su questo argomento.

Il collega Leone mi darà atto, per esempio, che uno dei grandi problemi che travagliano la scuola, è rappresentato dal problema della formazione degli insegnanti. Nelle scuole di avviamento e nelle scuole medie, specie in provincia le difficoltà, provocate dal problema della formazione degli insegnanti, si presentano con maggiore evidenza.

In molti casi noi vediamo che a preside viene nominato dal Provveditorato, il parroco di un centro, all'insegnamento della lingua straniera viene preposto uno che molti anni fa è stato prigioniero in qualche campo di concentramento all'estero. Magari poi avviene che qualcuno, che è stato prigioniero in India, insegni il francese, e io non so quanto sia diffusa la lingua francese in India. Si arriva al punto che quando si riesce a ottenere la nomina di uno studente universitario per l'insegnamento di materie letterarie o tecniche, si tratta di una vera conquista! Sono situazioni vere e facilmente controllabili. Proprio per queste situazioni volevo ricordare che il problema della preparazione degli insegnanti, e quindi della struttura dei centri didattici che ad essa principalmente si dedicano, è molto complesso e noi pensiamo che debba essere oggetto di una legge a parte, sia pure inquadrata in quel piano generale di riforma della scuola che è in atto.

Non intendiamo qui soffermarci sul problema dal punto di vista tecnico-amministrativo, e quindi sulla possibilità e opportunità di migliorare la formulazione di questo arti-

colo, ma miriamo a cogliere la sostanza del problema stesso.

L'onorevole Leone ci chiede di rivedere la nostra posizione. Non siamo d'accordo. Abbiamo invece formulato un ordine del giorno, che invita il Governo a preparare un disegno di legge organico che avvii a soluzione questo problema che non può essere risolto con un articolo isolato. Chiediamo pertanto che la discussione di questo articolo sia accantonata, per ora, e che questo costituisca l'incentivo a regolare la materia attraverso una legge complessiva che noi ci auguriamo, appunto, possa venire al più presto.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di non andare incontro a degli inconvenienti che potrebbero intralciare la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sciorilli Borrelli propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo 3?

SCIORILLI BORRELLI. Per essere più esatti, intendevo dire, che l'articolo dovrebbe essere soppresso.

CERRETI ALFONSO. Durante lo svolgimento della discussione generale ebbi a esprimere parere contrario all'approvazione di questo articolo e anzi avevo proposto che fosse stralciato. Esaminando ora gli emendamenti proposti su questo articolo, ripiego sull'emendamento degli onorevoli Leone e Baldelli.

CODIGNOLA. Avevi fatto una buona proposta, ma la sopprimi!

CERRETI ALFONSO. Era buona in origine. La preoccupazione che i controllati diventino controllori è superata. Se questa vigilanza viene esercitata come è disposto nell'articolo 3, non ha nessun valore; se viene esercitata come proposto dall'emendamento, diviene efficace. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi affinché vogliano accettare l'emendamento dell'onorevole Leone.

BADINI CONFALONIERI. Sarò brevissimo. Ho presentato un emendamento principale soppressivo e uno subordinato modificativo. È chiaro che la mia opinione è soprattutto favorevole all'emendamento principale e non a quello subordinato. Perché? Non vorrei rifare tutta la storia di questi centri didattici, istituiti, se non sbaglio, nel 1942, e che purtroppo, da tale anno non hanno avuto la benché minima modifica nella loro struttura.

È necessario dare una regolamentazione legislativa e amministrativa a questi centri didattici, ma evidentemente non lo si può fare con un articolo incluso in questa legge;

occorre una legge speciale, apposita. Mi auguro che il rappresentante del Governo ci dia stamane assicurazione che questo disegno di legge verrà presto alla Camera. Quello che non è possibile è discutere questo problema di straforo attraverso l'articolo 3 del disegno di legge in discussione. Per dire, poi, che cosa? Sostanzialmente, che il Ministro può intervenire. Vorrei sapere che cosa impedisca al Ministro di dare una certa direttiva ai centri didattici. Piuttosto, c'è qualcosa di più in questo articolo: c'è che i centri didattici a un certo momento vogliono togliersi dalla vigilanza del ministero e vogliono arrivare a una forma quasi di autogoverno. Questo è espresso nell'ultimo comma dell'articolo 3: « Il capo della segreteria, che dirige anche l'ufficio centrale per il coordinamento amministrativo, è scelto dal comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado ».

Sembra che così si voglia creare un ministero autonomo nel Ministero della pubblica istruzione, che ha la responsabilità giuridica e amministrativa di tutta la politica scolastica. Tanto più ciò in quanto i centri didattici vanno assumendo compiti di mole sempre maggiore. Tra questi il più importante è quello dell'aggiornamento degli insegnanti, come deriva dall'articolo 51 del piano della scuola, che prevede 500 milioni annui — una cifra ingente — da spendere a quei fini. Ciò comporta chiarissimamente la necessità di discutere l'argomento, di dare una regolamentazione legislativa definitiva ai centri didattici, i cui compiti, devo dirlo subito, a mio giudizio oggi sono assai spesso abnormi. Ma tutto ciò non si può fare con l'articolo 3. Ne chiedo, quindi, la soppressione. Sono certo che il Governo non si opporrà a questa tesi.

BALDELLI. Non intendo neppure io fare un lungo discorso su questo argomento, ma voglio limitarmi a fare qualche osservazione. Le ragioni sostanziali di una certa opposizione all'esistenza dei centri didattici non le devo dire io, le deve dire l'opposizione.

BADINI CONFALONIERI. Non sono ragioni politiche di partito.

BALDELLI. Io dico che un riferimento alla legge istitutiva è un riferimento che non calza, perché se è vero che i centri didattici sono stati istituiti con una legge del 1942, è pur vero che non sono stati fatti vivere se non dopo la seconda guerra mondiale. Possiamo, quindi, ben dire che hanno portato nell'ambito delle scuole uno spirito democra-

tico, perché se c'è stata una iniziativa culturale sul piano della ricerca e per quanto riguarda i problemi didattici, possiamo pur dire con tranquillità, che essa non c'è stata da parte di nessun altro organo dirigente ministeriale all'infuori dei centri didattici.

BADINI CONFALONIERI. È una critica al Ministero che non posso condividere.

BALDELLI. Quando si parla di autogoverno, non ci deve spaventare questa parola. Non ci spaventiamo di parole che sembrano esprimere minacce. Ci può essere un conflitto tra l'amministrazione e i centri didattici; ma da che può derivare? Dalla non avvenuta definizione dei compiti e dalla non avvenuta creazione di un organismo capace di sovrintendere, controllare quello che c'è da controllare e stabilire il necessario ponte tra i centri didattici e il complesso dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Si dice che questo provvedimento riguarda l'ordinamento dell'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Ma può riguardare anche la risoluzione di questo problema, di un collegamento unitario, non già affidato all'improvvisazione o agli umori delle persone, ma che possa costituire motivo di tranquillità per tutti, sia per le direzioni generali della pubblica istruzione, sia per i centri didattici medesimi, i quali, a un certo momento, sarebbero messi in condizione di poter esprimere, attraverso un apposito organo, le necessità del loro lavoro. Non posso riconoscere una consistenza al fatto che si vorrebbero sopprimere i centri didattici: essi sono un fermento di vita, e c'è da dire che per taluni i centri didattici costituiscono un pericolo, perché possono esserci delle persone che ragionano e pensano.

Io ritengo che non si debba affidare a un altro provvedimento la soluzione di questo problema particolare del collegamento fra centri didattici e amministrazione, mentre del problema dei compiti che potranno essere nel futuro affidati ai centri didattici, si potrà parlare in altra sede.

Il problema del collegamento dei centri didattici è un problema urgente e scottante e non trovo giustificazioni a una richiesta di soppressione dell'articolo 3 e, conseguentemente, a un rinvio di tutta la materia.

CAIAZZA. Dagli interventi degli onorevoli colleghi, si può stabilire con certezza una cosa: che la soppressione dell'articolo 3 non modifica in niente la situazione attuale. Con una siffatta decisione non si sopprime di certo la legge istitutiva dei centri didattici e quindi non si modifica il loro attuale funzionamento.

Noi consentiremmo così che i centri didattici, continuando a funzionare così come hanno funzionato fino a questo momento, restino esposti a quelle critiche di cui sono oggetto attualmente da parte di coloro che hanno parlato a favore della soppressione dell'articolo. Questi organi evidentemente, non rispondono più a un criterio istituzionale gradito a tutti, ma agiscono con discrezionalità, con abuso e con arbitrio.

BADINI CONFALONIERI. Onorevole Caiazza, questi abusi e questi arbitri non esistono affatto. Noi li neghiamo.

CAIAZZA. Noi non siamo così ingenui da non capire quali sono le vere ragioni per le quali da parte di alcuni si chiede la soppressione dell'articolo 3. In pratica, chiedere la soppressione dell'articolo significa dilazionare la regolamentazione di questi organi, significa dilazionare la creazione di organi nuovi che dovrebbero tranquillizzare anche coloro che oggi mostrano di non essere tranquilli.

Ora io vorrei chiedere alla Commissione se noi ce la sentiamo di assumerci la responsabilità di rimandare la soluzione di un problema che non è capitale, che non è di fondo, semplicemente per nasconderci dietro un formalismo, quale può essere quello rappresentato dalla richiesta di un apposito disegno di legge per regolamentare la materia.

Noi stiamo discutendo qui una legge che disciplina gli uffici, e i relativi compiti di questi uffici, del Ministero della pubblica istruzione. Fra questi uffici vi sono i centri didattici. Mi pare che questa sia la sede più idonea e più opportuna per una sollecita soluzione del problema.

Mi dichiaro quindi favorevole agli emendamenti proposti dagli onorevoli colleghi e contrario alla soppressione dell'articolo tre.

ORLANDI. Mi pare che si possa arrivare a una conclusione ben diversa da quella prospettata dall'onorevole Caiazza. Io ritengo che la materia trattata in questo articolo 3 è estranea all'ordinamento amministrativo di cui si parla nella legge in esame. Il nostro compito ora è di non ritardare l'iter di questa legge. E per arrivare a questo è necessario esaminare a parte il problema dei centri didattici.

Se è vero, come è stato detto, che anche sopprimendo l'articolo 3, i centri didattici continuerebbero ad esistere, è altrettanto vero che continuerebbero ad esistere senza il crisma istituzionale di una legge che ne regolerebbe male le competenze e le funzioni.

Per questo io mi dichiaro favorevole alla tesi della soppressione dell'articolo, anche in

relazione alla promessa che il Ministro fece durante la discussione proprio di questo disegno di legge, di risolvere il problema con altro provvedimento. Mi auguro che la maggioranza si raccoglierà intorno a questa soluzione senza voler forzare la situazione.

PITZALIS, Relatore. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul contenuto dell'emendamento sostitutivo da me proposto. Gli onorevoli colleghi sanno come è costituito il comitato di vigilanza, in base alla legge istitutiva del 1942, e precisamente all'articolo quindici.

L'articolo sostitutivo non fa altro che dar vita a un comitato di vigilanza che rappresenti gli interessi del Ministero della pubblica istruzione. Il primo comma del mio articolo sostitutivo non modifica la struttura giuridica del comitato attuale, ma si propone, attraverso alcuni elementi, di dargli maggiore efficacia. Mi pare che questo non possa essere contestato, perché il secondo comma dell'emendamento dice: « Al predetto Comitato, oltre ai compiti previsti dal richiamato articolo 15 spetta anche il coordinamento dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola primaria e secondaria, organizzati ed attuati dall'amministrazione della pubblica istruzione ».

Così, per il funzionamento del comitato ho demandato al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di nominare il segretario. In sostanza, con l'emendamento sostitutivo che io propongo, non si fa altro che regolarizzare una situazione di fatto senza mutare la natura giuridica dell'organo. Non trovo che ci siano motivi di perplessità quando lasciamo impregiudicata la sostanza della questione. Salvo, poi, con una legge successiva provvedere alla regolamentazione generale dei centri didattici.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, poiché abbiamo chiuso la discussione, vorrei chiedere il parere del Governo.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei fare una domanda. Mi pare che ci sia una richiesta di trasferimento in Aula.

PRESIDENTE. Non è stata presentata.

BADINI CONFALONIERI. E come se ci fosse. Volevo dire di tenerlo presente.

PRESIDENTE. Non posso, perché non è stata presentata.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Rispondo ad alcune osservazioni. Parlando proprio obiettivamente, mi pare che nella discussione ci siano state molte contraddizioni.

Si dice che l'articolo 3 non è pertinente alla legge, e ci si domanda come mai questo arti-

colo sia stato introdotto in una legge che disciplina gli uffici del Ministero. Appunto perché reca una nuova disciplina, dopo l'elenco delle direzioni generali e degli uffici, c'è un articolo che riguarda un ufficio nuovo che si costituisce presso il ministero. Perciò, la pertinenza non si può discutere.

Qualche deputato ha detto che c'è tutta una letteratura sui centri didattici. È vero, ma è molte volte una letteratura di fantascienza. Se dovessimo osservare la realtà, molte di quelle storie dette e ripetute cadrebbero. Si è sempre detto che i centri didattici sono troppo autonomi rispetto al ministero. Ebbene, ora che si propone un articolo che disciplina e aggancia i centri didattici al ministero, è un controsenso non vederne la validità o la pertinenza. Tanto più sembrerebbe opportuno questo aggancio al ministero in un momento in cui i centri didattici hanno un lavoro che tutti quanti ritengono necessario, quello dell'aggiornamento degli insegnanti.

Secondo punto: la validità dei centri didattici. Anche qui, togliendo la fantascienza, nessuno può mettere in discussione la loro validità. Si è detto che il Ministero, in questi dieci anni, non ha fatto niente.

Possiamo dire che ha operato attraverso i centri didattici e quello che hanno fatto i centri didattici — che l'articolo 3 lega meglio al ministero — per aggiornare gli insegnanti è noto. Si è detto che l'aggiornamento degli insegnanti dovrebbe essere fatto presso le università. I centri didattici sono stati un mezzo di avvicinamento dei docenti universitari alla scuola. Se si guardano le iniziative dei centri didattici, si vede quanti e quali professori universitari sono stati chiamati a svolgere la loro opera. Perciò le due argomentazioni, considerate obiettivamente, cadono.

A quale soluzione pervenire lo dirà autorevolmente l'onorevole Ministro. Per mio conto, in considerazione di quanto ho detto, vedrei molto utile non il testo attuale della legge, ma la subordinata presentata dall'onorevole relatore, lasciando al ministro o al ministero la facoltà di scegliere la persona del segretario tra gli amministrativi o i docenti delle scuole. A me sembrerebbe una soluzione che recherebbero un vantaggio e sarebbe un passo avanti proprio nel senso indicato dagli oppositori.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, io devo lealmente premettere che l'articolo 3 non figurava nell'originale testo del disegno di legge governativo. Questo articolo, però, è stato inserito a iniziativa dell'altro ramo del Parlamento. E

poiché al ministro come ai deputati evidentemente interessa l'approvazione della legge, non si può non tener conto anche della volontà dell'altro ramo del Parlamento.

Io ritengo che la configurazione dell'ordinamento centrale non necessariamente debba comprendere anche la regolamentazione dei centri didattici, come, riconosco che certe critiche formulate anche dalla I Commissione sono valide, ma vorrei sottoporre alla Commissione alcuni argomenti politici. Innanzitutto la volontà dell'altro ramo del Parlamento. Una seconda argomentazione politica è questa: la Commissione sa che tra Amministrazione centrale e i centri didattici non sempre c'è corrispondenza di amorosi sensi. Siamo d'accordo d'istituire in quel settore una collaborazione, soprattutto in vista dell'importanza fondamentale che attribuiamo ai corsi di aggiornamento. Prima riguardavano alcune centinaia di insegnanti; in atto riguardano migliaia. L'onorevole Badini Confalonieri sa che nel settore dell'istruzione tecnica migliaia di professori sono passati attraverso i corsi di aggiornamento. In sede di discussione del bilancio alla Camera l'anno passato io dicevo: ci ripromettiamo di far passare tutti gli insegnanti, anche elementari, in cinque anni, attraverso i corsi di aggiornamento. Si tratta di portare ogni anno ai corsi di aggiornamento 80 mila insegnanti di ogni ordine e grado. È uno sforzo che le direzioni generali come tali non potrebbero svolgere e d'altro canto i centri didattici senza la collaborazione amministrativa e organizzativa delle direzioni generali non potrebbero assolvere a questo compito svolto in rapporto a decine di migliaia di insegnanti.

Ora questa collaborazione fra centri didattici e organi del Ministero, è quello che noi riteniamo utile più di ogni altra cosa. Io sono d'accordo che una modifica alla struttura della legge sui centri didattici non è possibile in questa sede, ma si può arrivare a una organica collaborazione fra centri didattici e Ministero, attraverso i suggerimenti dell'onorevole Pitzalis, con la cui tesi io mi dichiaro d'accordo.

Non mi sembra, infatti, che nell'emendamento presentato dall'onorevole Pitzalis, vi sia alcunché che modifichi la struttura dei centri didattici, pervenendo invece a quella collaborazione che io ritengo feconda e positiva, fra centri e Ministero. Sotto questo aspetto io pregherei la Commissione di considerare il problema.

CODIGNOLA. Le dichiarazioni del Ministro e anche quelle della onorevole Badaloni,

ci confermano che la nostra richiesta di soppressione è ampiamente giustificata. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la legge istitutiva, all'articolo 15, prevedeva un certo sistema di controllo dei centri didattici. Diceva l'articolo 15 che allo scopo di raggiungere questa vigilanza, era istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale, un comitato centrale composto da direttori generali del Ministero, da vari rappresentanti di enti fortunatamente scomparsi e che tralascio di menzionare e poi, aggiungeva, di sei ispettori centrali e due provveditori e non più di tre persone scelte fra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il comitato era presieduto da un Sottosegretario di Stato.

Esiste dunque, nella legislazione vigente, l'organo che deve controllare i centri didattici; esso è costituito da funzionari del Ministero e da alcuni esperti. Non si vede dunque perché, senza affrontare il problema generale della funzione dei centri didattici, ci sia bisogno di modificare l'organo di controllo, che è già previsto. Se questo organo non ha funzioni — e questo è il problema, di natura politica e non di natura legislativa — allora vuol dire che i centri didattici sono posti su una base almeno illegittima.

Evidentemente, come diceva l'onorevole Baldelli, i centri didattici hanno assolto, finora, a delle funzioni, almeno in parte, utili e noi non vogliamo dire che quello che hanno fatto è stato fatto male. Quello che noi non accettiamo è il criterio assurdo di mantenere un organo che è stato creato nel 1942, un organo cioè che indubbiamente è la manifestazione di criteri autoritari e totalitari, senza che si provveda a riordinarlo adeguatamente. Questo noi non lo possiamo accettare.

Il Ministro ha ricordato ora la grande importanza che assumono le iniziative che sta prendendo il Ministero. Siamo d'accordo su questa importanza, ma non siamo d'accordo sul metodo che si intende seguire.

Le Università italiane, per esempio, sono gli organismi istituzionalmente creati a preparare gli insegnanti, ma le Università stesse non possono non essere anche gli organismi che aggiornano gli insegnanti. Dal punto di vista didattico non può essere che l'Università a dirigere questi corsi di aggiornamento d'intesa con il Ministero.

L'onorevole Badaloni ha parlato di ufficio nuovo, ma è proprio per questo che noi siamo contrari. Siamo contrari alla istituzione di un ufficio che si occupi dell'aggiornamento degli insegnanti, fuori praticamente dal con-

trollo universitario, e fondandosi su una legge fascista.

Non per nulla l'emendamento Pitzalis fa riferimento, appunto, alla legge fascista del 1942.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se è questo che la preoccupa onorevole Codignola, cioè se è soltanto una questione di termini, si può fare in modo che l'emendamento Pitzalis non faccia nessun riferimento alla legge del 1942.

CODIGNOLA. L'onorevole Ministro ha detto giustamente che noi dobbiamo pure tenere presente il parere dell'altro ramo del Parlamento. Io dico che noi non siamo assolutamente vincolati all'altro ramo del Parlamento. In questa Commissione noi possiamo dire con tutta chiarezza e senza equivoci, che non possiamo accogliere in alcun modo il testo di questo articolo, nonostante il parere del Senato.

Siamo completamente d'accordo col Ministro, quando invita la Commissione a provvedere rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge. Ma questo articolo 3, che fa riferimento all'articolo 15 della vecchia legge, non serve certo a facilitare l'iter della legge stessa.

Noi abbiamo interesse a mandare avanti il provvedimento, ma non vorremmo che la discussione ci portasse al punto di doverci avvalere delle facoltà che abbiamo per interromperne l'esame.

Noi insistiamo sulla nostra tesi perché, come ella stesso può vedere, onorevole Ministro, qui in Commissione c'è uno schieramento generale contro questo articolo: il gruppo comunista, il gruppo liberale e il gruppo socialista.

BADINI CONFALONIERI. La parola gruppo è un po' enfatica, per quanto mi riguarda.

CODIGNOLA. C'è, comunque, uno schieramento generale.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quando feci l'accento a una certa flessibilità per quanto concerneva l'articolo 3, mi riferivo a come era stato compilato. Quello dell'onorevole Pitzalis è diverso.

Ho già detto alla fine del mio breve intervento, che poiché non è un articolo al quale sono collegati gli altri articoli, per ora lo si potrebbe accantonare.

PITZALIS, *Relatore*. Dal punto di vista strettamente giuridico, non sul merito, dico che attualmente, in base all'articolo 1 della legge, i centri didattici hanno la facoltà di istituire corsi; su tale facoltà il Ministero della pubblica istruzione ha la vigilanza. La vi-

gilanza è un aspetto della facoltà di controllo, evidentemente, del Ministero della pubblica istruzione. Ma la facoltà di controllo che si esplica attraverso la vigilanza, quando non vi è il coordinamento, è una facoltà inefficiente. Ecco perché si chiede il coordinamento, senza istituire nulla di nuovo. Se non introduciamo questa norma, che cosa avverrà? I centri didattici continueranno a istituire corsi singolarmente e disordinatamente, senza che ci sia controllo.

Se avessi la convinzione che il mio articolo modificasse in maniera sostanziale la struttura dei centri didattici, lo ritirerei!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Rinnovo la mia preghiera a tutta la Commissione di accantonare l'articolo 3 nella speranza che si possa trovare, prima della chiusura della discussione, una formula di intesa. Se questo non è possibile, decideremo alla fine di tutti gli articoli.

SCIORILLI BORRELLI. Noi dobbiamo dire che siamo spiacenti di non poter aderire alla sua richiesta.

PRESIDENTE. Questa forma del rinvio dell'esame è una forma elegante per superare alcune questioni, che al momento sono insolubili.

CODIGNOLA. Se c'è da trovare una formula, sospendiamo la seduta e troviamola. Perché dobbiamo aspettare la fine, quando nelle categorie si sarà formato il convincimento di una immediata approvazione?

PRESIDENTE. Non dico di aspettare la fine del disegno di legge; continuiamo nella discussione degli altri articoli.

SCIORILLI BORRELLI. Per lealtà devo dire che abbiamo una triste esperienza di questi rinvii e quindi non possiamo acconsentire.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora la seduta per dieci minuti, onde esaminare in via breve le possibili soluzioni di questo ostacolo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle 11).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel corso della breve sospensione della seduta ho sentito l'opinione dei componenti di tutti i gruppi e mi è parso di poter concludere che la soluzione migliore possa essere quella dello stralcio dell'articolo 3, così come ci è stato proposto dal Senato, in considerazione del fatto che la materia contenuta nell'articolo 3 non è strettamente connessa all'oggetto del disegno di legge in discussione. Ovviamente, lo stralcio non significa soppressione, ma ac-

cantonamento della materia in vista di una più organica regolamentazione.

Prego i colleghi di aderire allo stralcio, perché in tal modo lasciamo impregiudicata la questione.

BADINI CONFALONIERI. Volevo dare la adesione della mia parte e dire che noi attendiamo un disegno di legge di iniziativa governativa o una proposta di legge di iniziativa parlamentare per la regolamentazione organica e completa dei centri didattici.

LEONE RAFFAELE. Sono molto addolorato per questa decisione e devo fare una dichiarazione piuttosto preoccupata, se mi consentono l'avverbio e l'aggettivo. La dichiarazione dell'onorevole Ministro per un *modus vivendi* fra lo stralcio e la soppressione significa di fatto la soppressione dell'articolo.

Mi dichiaro contrario a questo stralcio e contrario a questa soppressione, anche se non mi opporrò e non riproporrò il mio emendamento. Tuttavia, mi consenta la Commissione di mettere in evidenza, in questa mia dichiarazione, alcuni aspetti della discussione. Primo, che rientra nell'argomento del disegno di legge in maniera chiara la materia trattata dall'articolo 3, anche se l'articolo 3 è pesantemente formulato; per questo l'onorevole Pitzalis e io avevamo proposto emendamenti sostitutivi in cui toglievamo precisamente ai centri didattici quella autonomia che secondo alcuni colleghi deve essere tolta. Per questo mi sembrava doveroso introdurre in questa legge un controllo, che i centri didattici finora hanno rifiutato *de facto*, anche se non *de jure*. Invece i colleghi, con la soppressione e il rinvio, conservano una autonomia che non è funzionale, non è completa, quindi pericolosa per l'amministrazione della scuola.

Secondo: non si introduce, né con l'emendamento dell'onorevole Pitzalis, né con il mio, alcuna innovazione alla legge, perché il penultimo comma dell'articolo 1 della legge istitutiva dà già facoltà ai centri di provvedere all'aggiornamento degli insegnanti. Pertanto mi sembra che la rivendicazione più che trentennale degli insegnanti, dal 1920 al 1942 fino a oggi, di avere una possibilità di opporsi alle prepotenze del regime fascista, specialmente nell'ambito della scuola, e che allora venne sodisfatta attraverso un piegarsi del regime fascista ad accettare i centri didattici, viene conculcata. Significa fare la storia a rovescio, dire che nel 1942 si istituirono i centri didattici perché si volle da parte del regime fascista stringere ancora la vite intorno alla scuola! Invece è il contrario, e chi non conosce bene l'argomento, è pregato

da me fraternamente di rivedere la battaglia che ha fatto tutta la scuola dal 1920 al 1942, e le origini di questi centri didattici.

Io ho ricordato il Museo didattico in maniera molto esplicita. Si chiede di riportare sotto il controllo del ministero i centri didattici, riducendo la loro totale autonomia. D'accordo. Noi lo avevamo proposto in maniera dignitosa con gli emendamenti degli onorevoli Pitzalis, Baldelli e mio. La responsabilità sarà di coloro che vogliono agire diversamente.

Terzo: con il rinvio dell'articolo 3 non si facilita l'approvazione del disegno di legge in esame da parte di questa Commissione, perché ho la certezza che il Senato riproporrà l'articolo, per cui si corre il rischio di veder tornare qui il testo. Se i colleghi vogliono insistere in questo ballottare le proprie responsabilità tra la VI Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera per un argomento simile, si corre il rischio di sollevare il malcontento dei dipendenti dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione. La responsabilità se la prenda chi la vuole. Noi la respingiamo perché riteniamo che se si fosse approvato un emendamento dignitoso per i centri didattici, per l'intera categoria insegnante, ivi compresi i professori universitari, e per il Ministero, il Senato avrebbe approvato il nostro emendamento. Poiché pare tuttavia che il Ministro voglia rinviare l'intera materia dei centri didattici ad altro provvedimento, pur dovendo acconsentire, mi dichiaro estremamente addolorato per i motivi da me finora esposti e anche perché con gli emendamenti proposti si sostituivano funzionari del partito fascista con elementi del Ministero e del corpo docente di tutte le scuole d'Italia.

PRESIDENTE. Se nessuno fa obiezione rimane stabilito che l'articolo 3 viene stralciato dal corpo del disegno di legge n. 2889.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 4.

(Vice provveditori agli studi).

« Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da

almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero ».

L'onorevole Cerreti Alfonso ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il 3° comma con il seguente testo:

« I vice provveditori agli studi sono distribuiti in due classi a ruolo aperto, di cui 60 vengono assegnati alla prima e 100 alla seconda.

Dopo tre anni di effettivo servizio, i vice provveditori passano dalla seconda alla prima classe.

Il coefficiente 402 viene assegnato ai vice provveditori di seconda classe, il coefficiente 500 a quelli di prima ».

Prego l'onorevole Cerreti di voler far conoscere se insiste nella sua proposta di emendamento.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Vorrei invitare l'onorevole Cerreti a non insistere sull'argomento, perché l'argomento non incide sulle carriere. Posso dire, a tranquillità dell'onorevole Cerreti, che si preoccupa del trattamento economico dei vice provveditori, che in questi giorni si sta concordando con il Tesoro la corresponsione di una indennità, al personale amministrativo, per la espansione della scuola. L'indennità è abbastanza notevole e spero che possa soddisfare anche le giuste rivendicazioni dei vice provveditori.

CERRETI ALFONSO. Non insisto sull'emendamento, che ritiro. Presento in sua

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1961

vece un ordine del giorno che richiama l'attenzione del Governo sull'argomento da me trattato nell'emendamento che ho ritirato.

MARANGONE. A proposito di questo articolo voglio richiamare l'attenzione del Ministro sulla sperequazione che si crea stabilendo un numero fisso di vice provveditori in riferimento alla popolazione. Nella provincia di Gorizia, per esempio, esistono 22 comuni; nella provincia di Udine ne esistono ben 186. Ebbene tutte e due i provveditorati hanno lo stesso personale, lo stesso organico. È evidente che due province aventi una popolazione così diversa nel numero non possono avere lo stesso organico. Soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, io ritengo che il Ministero dovrebbe dotare i provveditorati che devono badare a numerosissimi comuni, di un organico più efficiente e di personale più qualificato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Marangone, una provincia con 22 comuni rappresenta senza dubbio una eccezione. Comunque posso assicurare che anche questo è un problema, cui sto dedicando la mia attenzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi, che, ove non siano presentati emendamenti, porrò in votazione successivamente:

ART. 5.

(Promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi).

« Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo, è distintamente indicato nel bando di concorso.

Salvo il disposto del successivo articolo 9, il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori ».

(È approvato).

ART. 6.

(Personale di carriera esecutiva).

« Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografica e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso ».

(È approvato).

ART. 7.

(Assegnazione e trasferimenti).

« L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Nei confronti del personale appartenente, alla entrata in vigore della presente legge, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda ».

Sul primo comma dell'articolo 7 non ci sono obiezioni. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per quanto riguarda il secondo comma, vi è un parere contrario della prima Commissione, che dice di ritenere « assolutamente inopportuno ed incompatibile con la direttiva di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1961

decentramento stabilita dall'articolo 5 della Costituzione, sancire situazioni ingiustificate di favore nei confronti del personale statale, attribuendogli una sostanziale inamovibilità, ritenendo che non ci si debba discostare per detta materia dalle norme generali dello statuto degli impiegati civili dello Stato ».

PITZALIS, *Relatore*. Onorevole Presidente, si tratta, evidentemente, di una svista della prima Commissione, per quanto riguarda il secondo comma di questo articolo sette. Il trasferimento dai ruoli separati dall'amministrazione centrale ai provveditorati e viceversa, è, fino ad oggi, vietato per legge.

La norma che andiamo ad approvare non contrasta con la Costituzione e non intralcia il decentramento amministrativo. Si tratta semplicemente ora che si modificano i ruoli, almeno fino ad un certo grado, di tutelare i diritti acquisiti, di quelli che hanno fatto concorsi al momento in cui questi ruoli erano separati.

PRESIDENTE. Poiché su tale questione il parere della I Commissione è vincolante per noi, poiché è questione di rapporto di pubblico impiego, noi possiamo muovere le nostre obiezioni e spiegare meglio, chiedendo alla I Commissione, alla luce di quanto è stato detto, di voler ritornare sul suo parere.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Mi pare che il chiarimento del relatore sia stato opportuno nel senso che mentre il parere della I Commissione si riferisce ad una presunta inamovibilità della sede, qui si tratta soltanto di tutelare quei funzionari che hanno fatto concorsi per il ruolo provinciale del provveditorato e non per l'amministrazione centrale o viceversa. Non si è voluto affermare un principio di sostanziale inamovibilità della sede.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta del relatore, onorevole Pitzalis, di insistere presso la I Commissione per il mantenimento del testo.

(È approvato).

Chiederemo alla I Commissione di aderire.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 8.

(*Inquadramento nei ruoli unificati -
Suppressione di ruoli transitori*).

« I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria

e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 6 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13-d, 51-c, 71-c, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13-d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13-d ed ai quadri 51-c e 71-c nonché quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

(Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati).

« Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditori agli studi ».

In merito a tale articolo la Commissione « reputa doversi ridurre a cinque anni il limite per il conferimento dei posti disponibili ivi previsti al solo personale proveniente dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi ».

PITZALIS, *Relatore*. La situazione è completamente diversa. Abbassare il limite, in questo caso, significa dare la possibilità di promozioni a funzionari che hanno minore anzianità e quindi un diritto acquisito eccessivamente inferiore a quelli degli otto anni. La legge in questo momento si preoccupa di poter scegliere tra coloro che hanno prestato maggior numero di anni di servizio. L'articolo 13 non è collegato a questo. L'articolo 13 è diverso, riguarda i limiti dei posti messi a concorso. Comunque l'osservazione della I Commissione è una considerazione di opportunità che può essere anche non condivisa, anche perché la valutazione precisa di questa esigenza è stata fatta dall'amministrazione interessata.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'amministrazione ha studiato a fondo queste cose.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Pitzalis, di insistere presso la I Commissione per il mantenimento del testo.

(È approvata).

Chiederemo alla I Commissione di aderire.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Promozione in soprannumero del personale della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditori agli studi).

« Per il personale appartenente alla carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, le promozioni ai posti in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono disposte, per l'aliquota del 20 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1960, n. 650, in base agli organici esistenti a tale data, nei confronti del personale che a tale data sia in possesso dell'anzianità di qualifica richiesta e per le aliquote del dieci e del cinque per cento rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di applicazione della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

La I Commissione ci comunica che l'articolo 10 va soppresso, la relativa materia essendo già stata disciplinata in modo completo dal disegno di legge n. 2693.

PITZALIS, *Relatore*. Faccio una obiezione di fondo. Nelle more dell'applicazione della legge cosiddetta soprannumeraria, sono stati riordinati tanti ruoli organici, come quello della Difesa e di altri ministeri. La legge soprannumeraria è restata sempre in vigore. Non capisco perché soltanto in relazione al riordinamento del ruolo organico del Ministero della pubblica istruzione si voglia sopprimere un beneficio che è ancora vigente per tutte le altre amministrazioni. È un beneficio che non è stato ancora attuato integralmente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Pitzalis, di insistere presso la I Commissione per il mantenimento del testo.

(È approvato).

Chiederemo alla I Commissione di aderire.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO